

COMITATO INTERINALE
PER L'UNIVERSITA' EUROPEA

R A P P O R T O
DEL
Comitato Interinale ai Consigli
DELLA
Comunità Economica Europea
E DELLA
**Comunità Europea
dell'Energia Atomica**

Firenze, 27 aprile 1960



S O M M A R I O

INTRODUZIONE E RIASSUNTO	7
CAPITOLO I : UNIVERSITA EUROPEA	11
I. <i>Compiti e materie d'insegnamento</i>	11
A. Compiti dell'Università	11
B. Dipartimenti	12
II. <i>Livello degli Studi e Diploma</i>	15
A. Livello degli studi e condizioni d'ammissione	15
B. Diploma	16
III. <i>Corpo insegnante e Studenti</i>	17
A. Corpo insegnante	17
a) Composizione	17
b) Numero di professori e di assistenti	17
c) Scelta e nomina	17
d) Ripartizione per nazionalità	18
B. Studenti	18
a) Numero	18
b) Ripartizione per nazionalità	19
c) Borse di studio	19
d) Procedura di ammissione	19
IV. <i>Disposizioni Materiali</i>	19
CAPITOLO II : ISTITUTI EUROPEI D'INSEGNAMENTO SUPERIORE E DI RICERCA E COLLABORAZIONE SCIENTIFICA EUROPEA	21
I. <i>Compiti</i>	21
II. <i>Procedura e condizioni essenziali</i>	21
CAPITOLO III : SCAMBI UNIVERSITARI	23
I. <i>Armonizzazione dei programmi e Equipollenze dei Diplomi</i>	23
a) Armonizzazione dei programmi	24
b) Equipollenze dei diplomi	24
II. <i>Scambi di Studenti</i>	25
a) Libretto universitario europeo	25
b) Guida europea dello studente	26
III. <i>Scambi di Professori</i>	27
IV. <i>Centro di Orientamento e di Documentazione</i>	28
CAPITOLO IV : DISPOSIZIONI GIURDICHE E ISTITUZIONALI	29
I. <i>Forma giuridica da conferire agli atti necessari per la realizzazione delle attività previste nel mandato del Comitato</i>	29

II. Consiglio dei Ministri	30
A. Carattere giuridico	30
B. Norme di funzionamento	30
C. Competenze e poteri	31
D. Adesione e associazione	31
III. Consiglio europeo dell'Insegnamento superiore e della Ricerca	32
A. Composizione e funzionamento	32
B. Competenze	34
a) Competenze comuni	34
b) Competenze particolari	34
1. Competenze concernenti l'Università europea	34
2. Competenze concernenti gli Istituti europei d'Insegna- mento superiore e di Ricerca	34
3. Competenze concernenti gli Scambi universitari	35
IV. Organi dell'Università europea	35
A. Il Rettore	35
B. Il Consiglio di Amministrazione	35
a) Composizione	35
b) Amministratore	36
C. Il Senato Accademico	36
a) Composizione	36
b) Organizzazione	36
D. Competenze degli organi direttivi	36
— Il Rettore	36
— Il Consiglio di Amministrazione	36
— L'Amministratore	37
— Il Senato Accademico	37
V. Regolamento del Contenzioso	37
CAPITOLO V : BILANCIO PER I PRIMI CINQUE ANNI	39
I. Università europea	39
II. Istituti europei d'Insegnamento superiore e di Ricerca	39
III. Scambi universitari e Consiglio europeo	40
CAPITOLO VI : DISPOSIZIONI INIZIALI E TRANSITORIE	41
ALLEGATI	
I. Mandato del Comitato Interinale adottato dai Consigli della Comu- nità Economica europea e della Comunità europea dell'Energia Atomica nella sessione del 13 e 14 ottobre 1959	45
II. Elenco dei membri del Comitato Interinale e dei suoi Gruppi di lavoro	50

INTRODUZIONE E RIASSUNTO

1. In esecuzione del mandato (1) adottato dai Consigli della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell'Energia Atomica nella sessione del 13 e 14 ottobre 1959 « allo scopo di risolvere i problemi connessi all'insediamento della prima istituzione europea di insegnamento universitario e per promuovere una più stretta collaborazione tra università e istituti scientifici esistenti nella Comunità», il Comitato Interinale si è riunito a Bruxelles il 27 ottobre 1959. Esso ha proceduto allora ad un primo esame del complesso dei problemi ed ha creato, per elaborare le sue proposte, cinque Gruppi di lavoro, fra i quali ha suddiviso le questioni poste dal mandato (2).

Tali Gruppi di lavoro, alla cui competenza e dedizione il Comitato Interinale tiene a rendere omaggio, hanno studiato in profondità dal novembre 1959 all'aprile 1960, i problemi sollevati dal mandato ed hanno elaborato alcune soluzioni.

Si tratta dei seguenti Gruppi di lavoro :

- Gruppo A, incaricato del problema dell'Università europea, presieduto dall'On. Prof. Gaetano Martino, ex Ministro degli Affari Esteri d'Italia.
- Gruppo A bis, incaricato dello studio delle questioni giuridiche, presieduto da S.E. Pescatore, Ministro Plenipotenziario del Lussemburgo.
- Gruppo A ter, incaricato delle questioni riguardanti il bilancio e il finanziamento, presieduto dal Prof. Willems, Presidente de l'Institut Interuniversitaire des Sciences nucléaires à Bruxelles.
- Gruppo B, incaricato delle questioni relative agli istituti europei d'insegnamento superiore e di ricerca, presieduto dal Prof. Gaston Berger, Direttore Generale dell'Insegnamento superiore presso il Ministero dell'Educazione Nazionale a Parigi.

(1) Vedi allegato I: mandato del Comitato Interinale.

(2) Vedi allegato II: elenco dei membri del Comitato Interinale e dei suoi gruppi di lavoro.

— Gruppo C, incaricato dei problemi relativi all'armonizzazione dei programmi, all'equipollenza dei diplomi e agli scambi universitari, presieduto dal Dott Sattler, Ministerialdirektor della Divisione culturale del Ministero degli Affari Esteri a Bonn.

2. Il Comitato Interinale si è riunito a Firenze dal 25 al 27 aprile. Esso ha confermato nel complesso le conclusioni alle quali erano pervenuti i Gruppi di lavoro, precisandole e completandole in alcuni punti. In conclusione, il Comitato Internale ha adottato all'unanimità le proposte costituenti l'oggetto del presente rapporto.

Il Comitato presenta questo rapporto nel termine fissato dai Consigli nel corso della sessione di febbraio, e trasmetterà loro, non oltre il 25 maggio, le proprie proposte, sotto forma di progetti di statuto e di Convenzioni, elaborati dal Gruppo giuridico.

3. La caratteristica essenziale e originale dell'*Università europea* è di riunire, in vista dello sviluppo del nostro patrimonio comune, costituito dalla cultura e dalla civiltà europee, professori e studenti provenienti da tutti i nostri paesi.

L'Università europea, così come viene proposta, ha una struttura diversa da quella delle università tradizionali. Essa non costituisce affatto una università completa e impartirà soltanto l'insegnamento di certe discipline, raggruppate in dipartimenti e non in facoltà, sia per quanto riguarda le discipline umanistiche che le scienze esatte. Essa accoglierà studenti già formati da tre o quattro anni di studio nelle università ed istituti esistenti e rilascerà la laurea di Dottore dell'Università europea. Il numero degli effettivi previsti è modesto. Al termine del primo periodo di cinque anni essa completerà la formazione di circa 500 studenti all'anno.

4. Riceveranno la qualifica di *istituto europeo d'insegnamento superiore e di ricerca* gli istituti altamente specializzati che ne facciano richiesta, dei quali sia riconosciuto l'interesse per la Comunità. Il riconoscimento di questa qualifica risulterà da convenzioni in base alle quali tali istituti s'impegnano di adottare le disposizioni idonee a rendere possibile il reclutamento del corpo accademico nel complesso dei paesi membri e ad assicurare e facilitare l'accesso degli studenti provenienti da tutti gli Stati membri. Eventualmente, potrà essere loro concesso un aiuto finanziario al fine di favorirne lo sviluppo.

Qualora ne risulti la necessità, istituti del genere potranno essere creati ex novo.

5. Infine, il rapporto propone una struttura e dei provvedimenti concreti, al fine di migliorare gli scambi universitari, permettendo agli studenti di un paese membro di compiere negli altri paesi la maggior parte possibile dei loro studi (frequenza ed esami).

6. Queste proposte costituiscono un complesso i cui elementi sono complementari. La loro realizzazione contribuirà ad estendere la fama e l'influenza delle università e degli istituti dei paesi membri oltre le frontiere nazionali.

Beninteso, queste proposte non hanno per fine e non potrebbero pretendere di dare una soluzione all'insufficienza generale dei mezzi quantitativi di formazione degli uomini, di cui soffrono i nostri paesi.

7. Il Comitato Interinale si è dato cura di facilitare la partecipazione di persone, organizzazioni e Stati terzi all'opera intrapresa. Esso propone che studenti e professori appartenenti a Stati non membri delle Comunità europee abbiano libero accesso all'Università europea. Inoltre, le proposte del Comitato Interinale offrono agli Stati terzi la possibilità di associarsi o di aderire su un piano di uguaglianza agli Stati fondatori.

8. Il Comitato Interinale, elaborando le sue proposte riguardanti la struttura istituzionale, si è preoccupato di conservare la libertà che è tradizionale nelle nostre università.

Propone pertanto di dotare l'Università europea di un'ampia autonomia e di rispettare quella degli istituti che riceveranno la qualifica di istituti europei d'insegnamento superiore e di ricerca.

Nel contempo esso ha voluto assicurare agli Stati le garanzie di funzionamento loro offerte da quelle norme che hanno già fatto buona prova nelle Comunità europee.

Il Comitato ha voluto parimenti evitare la moltiplicazione degli organi e delle procedure. In questo spirito propone di affidare ad un organo unico, denominato «Consiglio europeo dell'Insegnamento superiore e della Ricerca», le funzioni che il mandato dei Consigli prevedeva di affidare a due organi distinti.

La composizione di questo Consiglio europeo e quella degli organi di gestione dell'Università europea sono state concepite in modo da organizzare una collaborazione fra gli universitari e personalità la cui esperienza ed attività siano di natura principalmente amministrativa.

Il Comitato ritiene che un organo consultivo che preveda la partecipazione degli studenti dovrebbe essere istituito dal regolamento interno dell'Università europea.

9. Infine, le proposte del Comitato Interinale lasciano adito all'esperienza e all'evoluzione. Come previsto dal mandato conferito dai Consigli dei Ministri sono stati stabiliti un programma preciso ed il relativo bilancio soltanto per i primi cinque anni.

Affinché l'Università europea possa cominciare a funzionare nell'autunno del 1961, devono essere prese, in tempo utile, le disposizioni necessarie. A questo scopo il Comitato Interinale propone provvedimenti iniziali e transitori.

Il Comitato Interinale ha constatato che la candidatura di Firenze è l'unica ad essere stata presentata. Esso richiama l'attenzione sull'urgenza di una decisione che consenta di scegliere il luogo e di disporre di un terreno opportunamente sistemato.

CAPITOLO I

UNIVERSITA' EUROPEA

I. COMPITI E MATERIA D'INSEGNAMENTO

A. — COMPITI DELL'UNIVERSITA'

10. Allo scopo di rafforzare il potenziale culturale e scientifico dell'Europa, l'Università europea deve contribuire all'insegnamento e al progresso della ricerca cui attribuisce una particolare importanza. Nei settori delle scienze umanistiche e delle scienze esatte, essa darà la precedenza ai settori di particolare interesse per l'edificazione dell'Europa e nei quali una stretta collaborazione, in ispecie tra i paesi membri, avrà un indubbio valore scientifico.

Pertanto, tenuto conto dell'insegnamento impartito e della ricerca effettuata presso le università e gli istituti esistenti, l'Università europea avrebbe il compito specifico di

- a) facilitare, in modo concreto, la soluzione dei problemi posti dalla creazione di un'Europa unita e dalla suddetta collaborazione,
- b) contribuire alla formazione degli uomini che saranno chiamati a parteciparvi, sia nei servizi pubblici del loro paese, sia presso le istituzioni europee e, in genere, nella vita intellettuale ed economica dell'Europa,
- c) studiare i problemi che richiedono, sul piano europeo, la concentrazione degli sforzi.

11. La necessità, nascente da vari motivi, di creare questa Università nell'ambito dei sei paesi membri della Comunità non potrebbe ostacolare alcuna forma di cooperazione con gli altri paesi.

12. In tale quadro e conformemente al compito tradizionale delle università di formare specialisti e di custodire ed espandere la cultura, l'Università europea porrà in evidenza l'interdipen-

denza esistente tra le discipline da essa insegnate, e in particolare tra le scienze sociali e umanistiche e le scienze esatte.

13. In via generale, l'Università europea assolverà ai propri compiti collaborando con le università e gli istituti scientifici esistenti. A tale proposito è stata riconosciuta legittima l'aspirazione che l'Università divenga un centro di alta specializzazione e di cooperazione europea al massimo livello.

14. L'insegnamento impartito presso l'Università sarà destinato a studenti che al momento dell'ammissione all'Università abbiano già conseguito una formazione che consenta loro di seguire corsi approfonditi e specializzati e di partecipare a lavori di ricerca. Pertanto, essi dovrebbero aver già compiuto un numero di anni di studio sufficiente, variabile a seconda delle norme vigenti nelle università da cui provengono nei riguardi delle discipline abbracciate, ma di norma tre o quattro anni.

15. L'Università verrà creata progressivamente; i suoi inizi non saranno né troppo ambiziosi — al fine di non ritardare l'apertura dell'Università, prevista per l'autunno 1961 — né troppo modesti — al fine di non compromettere un equilibrato sviluppo. Il progetto, concernente un primo periodo di 5 anni, lascia aperta la possibilità di un ulteriore ampliamento la cui natura e importanza dovranno essere proposti in prima istanza dal corpo accademico dell'Università.

B. — DIPARTIMENTI

16. L'Università europea non sarà un'università completa nel senso classico, ma insegnerà sia le discipline umanistiche che le scienze esatte e naturali.

In linea generale è stato rilevato che il programma d'insegnamento dell'Università dovrebbe svilupparsi progressivamente in base all'esperienza e tenendo conto delle circostanze, come pure delle personalità che compongono il corpo insegnante.

17. La scelta delle materie d'insegnamento assicurerà un'efficace ripartizione dei compiti tra l'Università europea, da una parte, e gli istituti europei, il Centro di Ricerche dell'Euratom e i suoi istituti d'insegnamento nucleare che daranno una formazione più specializzata, dall'altra.

Le materie insegnate nelle università nazionali e riguardanti argomenti di importanza essenzialmente nazionale non saranno

oggetto di insegnamento presso l'Università europea. E' questo, ad esempio, il caso di alcune materie giuridiche.

Per contro, l'Università europea provvederà all'insegnamento di alcune discipline che acquisteranno valore per il fatto che vengono impartite in un quadro europeo, quali l'economia energetica, l'economia dei trasporti, le disposizioni vigenti e la giurisprudenza nelle Comunità europee.

Qualora le stesse materie vengano insegnate sia nell'Università europea che presso gli istituti dei paesi membri, i corsi dell'Università europea avranno un carattere specifico rispondente ai compiti assegnati all'Università, più sopra definiti.

18. In considerazione del carattere particolare dell'insegnamento impartito, l'Università europea sarà articolata in «dipartimenti» anziché in facoltà. Il termine «facoltà» potrebbe dar luogo a malintesi, dato il suo diverso significato da paese a paese. Inoltre, l'applicazione del sistema tradizionale di ripartizione in facoltà creerebbe una struttura universitaria troppo rigida.

Questi dipartimenti raggrupperebbero discipline tra le quali l'oggetto ed il metodo creano dei nessi.

19. Durante il primo periodo di cinque anni verranno istituiti i dipartimenti sotto indicati. Le materie d'insegnamento che figurano nell'ambito di tali dipartimenti sono citate a titolo di esempio e di orientamento. Spetterà all'Università stessa di decidere in merito alle cattedre che saranno successivamente istituite, in base a determinate considerazioni e in particolare alle possibilità di reclutamento del corpo insegnante.

a) *Dipartimento di scienze giuridiche.*

Questo dipartimento comprenderà insegnamenti riguardanti, in particolare, le seguenti materie : Diritto internazionale, Diritto europeo, Diritto comparato, Diritto dei paesi e territori d'oltremare.

Per i corsi o argomenti speciali di studio qui appresso citati a titolo di esempio potrebbero essere istituite cattedre od organizzati insegnamenti :

Diritto delle Istituzioni europee, Diritto comparato, (tra l'altro : Diritto delle società in Europa, Diritto del lavoro e della previdenza sociale in Europa, Legislazione finanziaria in Europa, Diritto europeo dei trasporti, Diritto atomico).

b) *Dipartimento di scienze economiche.*

Questo dipartimento comprenderà insegnamenti riguardanti, in particolare, le seguenti materie : Economia energetica, Economia dei trasporti, Economia e politica agricola, Espansione economica dei paesi in fase di sviluppo, Mercato Comune e problemi economici mondiali.

Per i corsi o argomenti speciali di studio qui appresso citati a titolo di esempio potrebbero essere istituite cattedre od organizzati insegnamenti :

Metodi comparati degli studi statistici nei paesi membri, Evoluzione economica (tra l'altro : Evoluzione economica dell'Europa occidentale dal 1945, Sviluppo regionale all'interno dei paesi della Comunità Economica Europea), Economia energetica (tra l'altro : Coordinamento europeo delle politiche energetiche), Economia dei trasporti, Economia e politica agricola, Mercato Comune e progetti economici regionali e mondiali (tra l'altro : Rapporti della Comunità Economica Europea con l'Africa).

c) *Dipartimento di scienze sociali e politiche.*

Questo dipartimento comprenderà insegnamenti riguardanti, in particolare, le seguenti materie : Sociologia del lavoro, Psicologia collettiva (problemi relativi all'informazione e all'opinione pubblica), Geografia antropica.

Per i corsi o argomenti speciali di studio qui appresso citati a titolo di esempio potrebbe essere istituite cattedre od organizzati insegnamenti :

Geografia e Sociologia europee (tra l'altro : Prospettive demografiche dell'Europa, Movimenti migratori tra i paesi membri, Classi sociali e loro dinamismo nei paesi membri, Problemi riguardanti la categoria agricola nei paesi membri

d) *Dipartimento di Storia e sviluppo delle civiltà.*

Questo dipartimento comprenderà insegnamenti riguardanti, in particolare, le seguenti materie : Storia d'Europa, Storia dell'arte europea, Sviluppo delle civiltà e Storia delle scienze e delle tecniche, Storia dei paesi d'oltremare.

Per i corsi o argomenti speciali di studio qui appresso citati a titolo di esempio potrebbero essere istituite cattedre od organizzati insegnamenti :

Storia della civiltà e delle istituzioni europee (per esempio : Storia dell'arte in Europa in determinati periodi).

e) *Dipartimento di Matematica pura e applicata.*

Questo dipartimento potrà comprendere, tra l'altro, insegnamenti riguardanti lo studio dei metodi statistici.

f) *Dipartimento di Fisica teorica.*

In questo dipartimento dovrebbero essere impartiti, tra l'altro, insegnamenti fondamentali per gli studenti che desiderano specializzarsi in scienze nucleari.

20. La creazione di nuovi dipartimenti presso gli istituti già esistenti dipenderà da una decisione del Consiglio europeo, quella di nuove cattedre da una decisione del Consiglio di Amministrazione dell'Università; esse rientreranno nel quadro del bilancio, oggetto della procedura descritta nel capitolo IV del presente rapporto.

II. LIVELLO DEGLI STUDI E DIPLOMA

A. — LIVELLO DEGLI STUDI E CONDIZIONI DI AMMISSIONE

21. L'Università europea fisserà le condizioni di ammissione conformemente alla norma enunciata nel paragrafo 14 della prima parte del presente capitolo.

22. L'Università europea potrà derogare a tale norma nel caso in cui ciò fosse reso indispensabile dal regime scolastico di taluni paesi o dalla natura delle discipline.

Tali eccezioni non avrebbero in nessun caso la conseguenza di porre gli studenti dell'Università europea in una situazione più favorevole per il conseguimento del titolo di dottore di quella degli studenti che compiono i loro studi presso le Università nazionali.

23. Gli studenti dovranno dimostrare di saper parlare e scrivere, oltre alla loro lingua materna, una delle lingue della Comunità, in modo da poter seguire con buon esito i corsi universitari (1).

24. Di massima, l'insegnamento impartito dall'Università europea consisterà di un ciclo di due anni. Questo periodo di due anni potrà essere eventualmente prorogato, sia per rispondere alle esigenze particolari di questa o quella disciplina, sia per tener conto della particolare situazione degli studenti e dei lavori svolti.

L'Università europea potrà autorizzare un'interruzione degli studi dopo il primo anno, in particolare per consentire agli studenti di sostenere esami presso altre università.

L'Università potrà, in via eccezionale, ammettere studenti direttamente al secondo anno di studi e alle condizioni che essa fisserà. Queste deroghe avranno essenzialmente lo scopo di facilitare l'integrazione degli studi compiuti presso l'Università europea e di quelli compiuti sul piano nazionale.

25. Una volta ammessi, gli studenti dovranno rimanere presso l'Università europea almeno per un anno.

In caso di interruzione definitiva degli studi o di sospensione autorizzata dopo un anno, l'Università potrà rilasciare, in base alle norme che essa fisserà, un certificato di frequenza che non avrà il valore di titolo o di diploma.

B. — DIPLOMI

26. L'Università europea conferirà il titolo di dottore dell'Università europea e nessun altro titolo. Essa esigerà la presentazione di una tesi originale che potrà essere sostenuta, in linea di principio, dopo due anni di studi svolti presso l'Università europea.

27. Gli Stati membri dovranno provvedere a stabilire le disposizioni necessarie per il riconoscimento della laurea dell'Università europea e per stabilire la sua equipollenza con i titoli corrispondenti rilasciati dalle altre università.

(1) Una delegazione ha espresso il parere che sarebbe preferibile evitare la scissione in due gruppi linguistici. Si dovrebbe pertanto indurre gli studenti a scegliere, come seconda lingua di studio, una lingua neolatina se la loro lingua madre è una lingua germanica, e una lingua germanica nel caso contrario.

III. CORPO INSEGNANTE E STUDENTI

A. — CORPO INSEGNANTE

a) *Composizione.*

28. Il corpo insegnante comprenderà :

- a) professori permanenti, titolari di una cattedra dell'Università europea,
- b) professori che assumono temporaneamente una cattedra presso l'Università europea,
- c) professori incaricati di corsi,
- d) assistenti.

I professori permanenti verranno nominati mediante contratto, in linea di massima della durata di cinque anni, i professori temporanei mediante un contratto di almeno un anno. La durata dei contratti relativi alle altre due categorie del corpo insegnante verrà stabilita dall'Università.

29. Per consentire all'Università europea di raggiungere gli obiettivi sopra definiti, è necessario assicurare una certa continuità alle sue ricerche e all'insegnamento che verrà da essa impartito. Il corpo insegnante comprenderà pertanto un numero sufficiente di professori che si tratterranno presso l'Università europea per un periodo prolungato.

30. Il ricorso a professori temporanei sarebbe alquanto facilitato se nelle Università esistenti venisse introdotto l'anno sabbatico (1). Sembra quindi opportuno rivolgere alle autorità competenti una raccomandazione in tal senso.

b) *Numero di professori e di assistenti.*

31. Ogni professore sarà affiancato da uno o due assistenti. Si prevede che il numero degli studenti per professore o assistente, per ogni anno di studio, sarà di circa 10.

c) *Scelta e nomina.*

32. I professori titolari e i professori temporanei dell'Università europea verranno scelti tra i candidati le cui qualifiche

(1) In virtù di queste disposizioni, ogni sette anni i professori universitari vengono esentati dai loro obblighi per la durata di un anno, durante il quale possono scegliere l'attività che desiderano esercitare. In pratica, i professori si dedicano allora alle ricerche personali, ovvero si mettono a disposizione di altri istituti, dove tengono dei corsi quali professori ospiti.

garantiscano il valore dell'insegnamento che essi saranno chiamati ad impartire e dei lavori di ricerca che dirigeranno presso l'Università.

I professori incaricati di corsi e gli assistenti verranno scelti in funzione dei compiti che dovranno svolgere.

33. I membri del corpo insegnante verranno nominati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Senato Accademico.

Per il periodo iniziale deve, però, essere prevista una procedura particolare :

Nel corso del primo anno, i professori verranno nominati dal Consiglio di Amministrazione, su sapere del Consiglio europeo dell'Insegnamento superiore e della Ricerca che procederà a tutte le opportune consultazioni.

A decorrere del secondo anno e sino al termine del primo periodo di cinque anni, le nomine verranno effettuate su parere del Senato Accademico.

d) *Ripartizione per nazionalità.*

34. L'Università ricorrerà alla collaborazione di professori appartenenti a tutti gli Stati membri.

L'Università potrà inoltre assumere professori appartenenti a paesi che hanno vincoli particolari con uno degli Stati membri.

Il numero di cittadini di uno stesso Stato non dovrà superare, per ciascuna delle categorie definite nel paragrafo 28 sopracitato, un terzo del numero complessivo.

35. Un certo numero di membri del corpo insegnante potrà appartenere ad altri paesi.

B. — STUDENTI

a) *Numero.*

36. Il primo anno l'Università europea dovrà essere in grado di accogliere 250 studenti. Il ritmo con cui aumenterà tale numero dipenderà dal funzionamento stesso dell'Università europea. Le autorità competenti avranno il compito di seguire questo problema e di proporre i necessari aumenti del numero degli studenti e, in conseguenza, del corpo insegnante.

b) *Ripartizione per nazionalità.*

37. L'Università sarà aperta agli studenti appartenenti a tutti gli Stati membri.

L'Università potrà inoltre accogliere studenti appartenenti a paesi che hanno vincoli particolari con uno degli Stati membri.

Il numero di cittadini di uno stesso Stato non dovrà superare un terzo del numero complessivo.

38. Infine, un certo numero di studenti potrà appartenere ad altri paesi.

c) *Borse di studio.*

39. Non sembra opportuno fissare sin d'ora l'aliquota di studenti che dovranno essere titolari di borse di studio, ma è indubbiamente auspicabile che le borse di studio intere o parziali siano quanto mai numerose.

Non sembra, tuttavia, nemmeno opportuno iscrivere nel bilancio dell'Università europea fondi destinati a tali borse o far dipendere l'ammissione all'Università dalla concessione di una borsa di studio.

Potrebbe essere sviluppato, a seconda delle esigenze, un sistema di borse di studio, finanziato dagli Stati, dalle Comunità e da altri organismi pubblici o privati e posto sotto l'egida del Consiglio europeo dell'Insegnamento superiore e della Ricerca.

d) *Procedura di ammissione.*

40. L'Università europea determinerà la procedura per la selezione degli studenti e adatterà tale procedura in base all'esperienza.

Per il primo periodo, i candidati verrebbero selezionati secondo una procedura da stabilire di comune accordo, sul piano nazionale, e proposti all'Università europea che deciderà in ultima istanza.

IV. DISPOSIZIONI MATERIALI

41. E' opportuno prevedere la costruzione di un unico « campus », in quanto studenti e professori debbono, per quanto possibile, vivere insieme.

42. Il problema dell'alloggio dovrà venir risolto in conformità di tale principio.

In linea generale, professori e studenti dovranno poter godere di quelle facilitazioni che sono normali nella vita universitaria odierna.

CAPITOLO II

ISTITUTI EUROPEI

D'INSEGNAMENTO SUPERIORE E DI RICERCA E COLLABORAZIONE SCIENTIFICA EUROPEA

I. COMPITI

Il Comitato Interinale, consapevole dell'interesse che si attribuisce generalmente all'incoraggiamento della ricerca scientifica e della formazione dei ricercatori negli Stati membri, ha elaborato un progetto riguardante gli istituti europei d'insegnamento e di ricerca, atto a soddisfare le esigenze che, a seconda dei tempi, dovessero manifestarsi negli stati membri.

A tal fine il Consiglio europeo dell'Insegnamento superiore e della Ricerca, contemplato nel capitolo IV della presente relazione, avrà anche i seguenti compiti :

- a) riconoscere, alle condizioni qui appresso definite, la qualifica di istituto europeo d'insegnamento superiore e di ricerca a quegli istituti od organismi scientifici specializzati dei paesi membri, già esistenti o da crearsi, che, per la loro natura e qualità, nonché per l'importanza della loro attrezzatura scientifica, possono aspirare a tale riconoscimento ;
- b) favorire ogni iniziativa degli istituti od organismi scientifici specializzati dei paesi membri, allo scopo di coordinare, se del caso, la loro azione mediante programmi e servizi comuni ;
- c) promuovere, ove se ne riveli la necessità, la creazione di tali istituti.

Il Comitato Interinale ritiene particolarmente auspicabile sviluppare e creare istituti europei di alta ricerca.

II. PROCEDURA E CONDIZIONI ESSENZIALI

43. Il Comitato Interinale, intendendo rispettare la tradizionale autonomia universitaria, ritiene che la qualifica di istituto europeo

d'insegnamento superiore e di ricerca debba risultare da convenzioni o da contratti conclusi tra il Consiglio europeo dell'Insegnamento superiore e della Ricerca e l'istituto od organismo scientifico specializzato interessato o gli organi qualificati a rappresentare questi ultimi, conformemente alla ripartizione delle competenze all'interno dei paesi membri.

Anche le altre attività del Consiglio europeo sopraccitate formeranno, seguendo lo stesso spirito, oggetto di convenzioni o di contratti.

44. Nel caso di istituti altamente specializzati e di ricerca nelle discipline più diverse, il Comitato Interinale si è reso conto che non gli è possibile fissare a priori dei criteri generali.

Esso ritiene tuttavia che ogni istituto europeo d'insegnamento superiore e di ricerca dovrà accogliere professori, ricercatori e studenti di tutti gli Stati membri e mettere a loro disposizione i necessari strumenti di lavoro (biblioteca, servizi traduzione, ecc.).

Il Comitato è del parere che il numero degli elementi di nazionalità diversa da quella dello Stato ospite non dovrebbe, in linea di massima, essere inferiore ad un terzo.

Il personale dell'istituto europeo dovrà comprendere membri appartenenti ai vari Stati, quando ciò sia richiesto dal numero e dalla nazionalità degli studenti.

45. Le convenzioni o contratti potranno comportare un contributo finanziario del Consiglio europeo dell'Insegnamento superiore e della Ricerca, per tener conto, in misura da determinarsi, degli oneri supplementari derivanti dagli impegni assunti.

Le convenzioni o contratti, pur prevedendo il controllo dell'osservanza degli impegni assunti, non recheranno alcun pregiudizio all'indipendenza delle università e degli organismi scientifici nazionali, nè all'autonomia giuridica e finanziaria degli istituti od organismi scientifici specializzati con i quali o per i quali dette convenzioni o contratti vengono conclusi.

CAPITOLO III

SCAMBI UNIVERSITARI

I. ARMONIZZAZIONE DEI PROGRAMMI DI STUDIO ED EQUIPOLLENZA DEI DIPLOMI

46. La competenza in materia di determinazione dei programmi di studio, di riconoscimento dei diplomi e dei periodi di frequenza scolastica spetta agli Stati; all'interno di questi ultimi, tale competenza spetta ad autorità diverse da un paese all'altro. Questa situazione non ha ostacolato né la conclusione di accordi bilaterali, né la partecipazione ad iniziative prese sul piano internazionale. Non è pertanto necessario prevedere, nell'ambito del programma prospettato nel mandato del Comitato Interinale, un trasferimento di tali poteri ad un'autorità da crearsi appositamente.

47. Tuttavia, le domande poste nel capitolo C del mandato del Comitato rientrano in un quadro più vasto e formano, in un certo qual modo, un corollario alle altre iniziative previste nel mandato. E' pertanto necessario determinare, sotto questo aspetto, le disposizioni che possono essere adottate per facilitare l'armonizzazione dei programmi e l'istituzione di un sistema di equipollenza dei diplomi.

Le disposizioni proposte non tendono quindi a far stabilire da una nuova autorità l'equipollenza dei diplomi o ad attribuire a detta autorità una competenza diretta in materia di armonizzazione dei programmi di studio, bensì a prevedere una procedura atta a promuovere l'azione in questi settori.

48. Si propone di affidare al Consiglio europeo dell'Insegnamento superiore e della Ricerca il compito di prendere le iniziative qui appresso definite, per la realizzazione del complesso degli obiettivi di cui al capitolo C del mandato.

49. Nella sua azione, il Consiglio europeo agirà in stretto contatto con gli organismi internazionali interessati in materia, e si adopererà per evitare inutili ripetizioni di lavori già intrapresi

in altri ambienti. Al riguardo, esso terrà conto delle attività svolte in applicazione dell'articolo 57 del Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea, che contempla la graduale realizzazione della libertà di stabilimento, e assicurerà gli opportuni collegamenti con le Istituzioni competenti della Comunità Economica Europea. Esso prenderà infine in considerazione ogni proposta formulata dagli ambienti universitari interessati e si ispirerà all'esperienza acquisita dall'Università europea.

50. Per preparare la sua azione, il Consiglio europeo potrà costituire Gruppi di lavoro ai quali parteciperebbero, in particolare, per ciascun paese, rappresentanti delle autorità competenti nelle materie trattate.

a) *Armonizzazione dei programmi.*

51. Il problema dell'armonizzazione dei programmi è strettamente connesso a quello dell'istituzione di un sistema di equipollenza dei diplomi. Infatti, l'armonizzazione dei programmi di studio presenta un interesse soltanto nella misura in cui le diversità esistenti tra i programmi stessi rendano difficile, e perfino impossibile « la libera circolazione degli studenti ». Pertanto, tale armonizzazione non potrebbe essere fine a se stessa; al contrario, la diversità degli insegnamenti in tutti i settori, le molte possibilità offerte nelle università esistenti comportano indubbiamente maggiori vantaggi per la vita universitaria che non programmi di studio uniformati.

52. Tuttavia il Consiglio europeo dovrebbe sottoporre questo problema ad uno studio generale, incoraggiare i contatti bilaterali e favorire, nella misura in cui risultasse opportuno, la generalizzazione dei risultati ottenuti in occasione di tali contatti.

b) *Equipollenza dei diplomi.*

53. Il Consiglio europeo dell'Insegnamento superiore e della Ricerca prederà le iniziative necessarie per:

— istituire un sistema di equipollenze che consenta ad ogni studente di un paese membro di compiere negli altri paesi membri la maggior parte possibile dei propri studi (frequenza scolastica ed esami) (1), al fine di ottenere dei titoli

(1) E' stato suggerito di prevedere che gli studenti possano compiere almeno la metà dei loro studi all'estero. Questa idea è stata accolta favorevolmente dalla maggioranza delle delegazioni, ma non ha potuto essere inserita nel testo di questo paragrafo a causa delle caratteristiche particolari del sistema di studi e di esami di uno dei paesi.

universitari del proprio paese o di essere ammesso agli esami finali ;

- per incoraggiare le autorità competenti ad applicare effettivamente tale sistema in tutte le università interessate con il massimo di garanzia per gli studenti.

54. Questo sistema deve essere ampliato progressivamente. Al riguardo, il Consiglio europeo stabilirà entro un anno un primo programma.

II. SCAMBI DI STUDENTI

55. Oltre alle misure previste per ottenere il reciproco riconoscimento dei diplomi,

- la creazione di un « Libretto universitario europeo » e
- la compilazione di una « Guida europea dello studente universitario »

faciliteranno ed incoraggeranno gli scambi universitari.

a) *Libretto universitario europeo.*

56. Il libretto universitario europeo verrà rilasciato, su domanda dello studente, dalla sua Università di origine. Tale Libretto non sarà obbligatorio, ma gli studenti avranno interesse a farne richiesta al fine di ottenere le agevolazioni connesse alla sua presentazione.

Tuttavia, l'introduzione di tale Libretto non dovrebbe privare gli studenti che non ne facessero richiesta dei diritti od agevolazioni di cui fruiscono attualmente.

57. Il Libretto universitario avrà un formato simile a quello di un passaporto.

La sua copertina sarà amovibile. Essa fungerà da carta d'identità dello studente e recherà numero di matricola, cognome, nome, data e luogo di nascita, indirizzo, fotografia e firma dello studente, nonché il timbro della Facoltà o Università, apposto sia sulla fotografia che sulla firma.

Nelle pagine del Libretto saranno annotati i dati relativi alle iscrizioni, agli studi compiuti, agli esami sostenuti, alle equipollenze, e, se del caso, i giudizi dei professori, nonché, in linea generale, le attestazioni relative allo stato civile accademico dell'interessato.

58. Il Libretto sostituirà, per gli studenti che cambiano università, i vari libretti universitari attualmente loro rilasciati.

Esso consentirà di accedere ai ristoranti universitari e, in linea più generale, di fruire di tutte le agevolazioni concesse agli studenti; accorderebbe, inoltre, gli stessi diritti della carta d'identità culturale, come quello dell'accesso ai musei, gratuito o a prezzo ridotto.

59. Sarebbe inoltre auspicabile che le autorità competenti riconoscessero ai titolari del Libretto europeo il diritto all'iscrizione gratuita. Il Consiglio europeo dovrà effettuare al riguardo i passi necessari.

b) *Guida europea dello studente.*

60. La Guida europea dovrà consentire agli studenti titolari del Libretto europeo di conoscere rapidamente e nel modo più esauriente:

- le possibilità di studio e ogni altra condizione riguardante la vita universitaria in ciascuno dei paesi contemplati,
- gli insegnamenti impartiti nei vari settori dalle università dei paesi membri, e, in un secondo tempo, anche da quelle di altri paesi che interessano gli studenti europei.

Tale guida sarà divisa in due parti.

61. La prima, che verrà pubblicata a parte per ogni paese, fornirà informazioni concernenti in particolare:

- le università e altri istituti d'insegnamento superiore esistenti,
- i corsi previsti in dette università e istituti e i professori che li tengono,
- le tasse d'iscrizione e altre spese indispensabili,
- le facilitazioni esistenti (ristoranti universitari, sport, città universitaria, particolari facilitazioni per gli stranieri, ecc.),
- formalità per l'ammissione e, se del caso, le autorizzazioni occorrenti (permesso di soggiorno, ecc.),
- le condizioni di vita (costo dell'alloggio e del vitto, regime previsto in caso di malattia, ecc.).

62. La seconda parte della Guida europea fornirà, per ogni singola specializzazione, un panorama delle possibilità offerte nel complesso dei paesi membri; questa parte dovrà essere gradualmente ampliata in modo da includere informazioni su altri paesi che interessano gli studenti europei.

63. La Guida europea verrà pubblicata dal Centro di orientamento e di documentazione del Consiglio europeo dell'Insegnamento superiore e della Ricerca.

Essa sarà redatta nelle quattro lingue e, ove necessario, in altre lingue.

Tale Guida dovrà essere disponibile presso tutte le università dei paesi membri e verrà distribuita anche in altri paesi (per esempio alle università di altri paesi, alle autorità consolari dei paesi membri, ecc.).

III. SCAMBI DI PROFESSORI

64. Lo scambio di professori si effettua attualmente nelle seguenti forme:

- vari professori stranieri tengono per un periodo molto breve, per esempio 1 o 3 settimane, un ciclo di corsi;
- un professore tiene, isolatamente, uno o due corsi in occasione di una sua visita ad una università;
- uno o più professori diventano, a determinate condizioni, membri della facoltà e impartiscono lezioni per un periodo corrispondente al ciclo normale dei corsi (un semestre o un anno, secondo il regime in vigore).

65. Sembra che quest'ultima forma dia i risultati più positivi e che, in linea generale, l'utilità e l'efficacia dei corsi tenuti da professori stranieri risultino maggiori per gli studenti degli ultimi anni di studio.

66. Gli scambi di professori vengono attualmente effettuati sulla base di accordi bilaterali. Poiché questa forma di collaborazione è risultata soddisfacente, non sembra opportuno modificarla.

Tuttavia, è innegabile l'interesse di ricercare ed attuare di comune accordo tutte le misure atte a facilitare e ad incoraggiare ulteriormente questi scambi.

67. Risulta pertanto che la scelta dei professori che possono essere invitati a tenere dei corsi presso un'università straniera verrebbe facilitata qualora si disponesse di uno schedario che indicasse per ogni professore, la specializzazione, le conoscenze linguistiche e le opere pubblicate.

68. D'altra parte, il gemellaggio tra alcune università ha consentito di attuare scambi universitari molto positivi, sia sul

piano del corpo insegnante e degli studenti che su quello dei documenti e delle pubblicazioni.

Sembra pertanto opportuno incoraggiare le università europee a concludere tali gemellaggi.

69. L'applicazione delle misure di cui sopra implica l'intervento di un organo in grado di prendere, di comune accordo con gli interessati, le adeguate iniziative. Sarà pertanto opportuno incaricare il Consiglio europeo dell'Insegnamento superiore e della Ricerca di presentare tutte le proposte e suggerimenti suscettibili d'incoraggiare lo scambio di professori e di facilitare alle autorità competenti la conclusione degli accordi necessari per raggiungere tale scopo.

Il Consiglio europeo esaminerà inoltre se una convenzione multilaterale, conclusa tra gli Stati membri, consentirebbe di risolvere i problemi attinenti a tutti gli scambi di professori, in particolare i problemi relativi al settore finanziario. Esso presenterà i risultati del suo studio ai Consigli dei Ministri.

IV. CENTRO DI ORIENTAMENTO E DI DOCUMENTAZIONE

70. Il segretariato del Consiglio europeo dell'Insegnamento superiore e della Ricerca

- compilerà il Libretto universitario europeo, ne assicurerà la stampa e lo metterà a disposizione delle università interessate;
- redigerà la Guida europea dello studente universitario e ne assicurerà la pubblicazione e la distribuzione;
- predisporrà lo schedario dei professori di cui al paragrafo 67 che precede;
- terrà, nel caso ve ne fosse bisogno, un registro delle equipollenze dei diplomi;
- raccoglierà ogni altra documentazione che riguardi l'insegnamento superiore e la ricerca nei paesi membri e procederà alla sua pubblicazione.

71. Il programma di questi lavori, in particolare per quanto riguarda la documentazione, verrà fissato dal Consiglio europeo che avrà cura di stabilire una proficua collaborazione con ogni altro organismo esistente o da creare in questi settori e terrà conto della necessità di evitare inutili ripetizioni delle realizzazioni già conseguite altrove.

CAPITOLO IV

DISPOSIZIONI GIURIDICHE E ISTITUZIONALI

I. FORMA GIURIDICA DA CONFERIRE AGLI ATTI NECESSARI PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PREVISTE NEL MANDATO DEL COMITATO

72. Il Comitato ritiene che occorra prevedere:

- uno Statuto dell'Università europea,
- una Convenzione relativa agli istituti europei d'insegnamento superiore e di ricerca,
- una Convenzione relativa agli scambi universitari cui si aggiungerebbe, conformemente alle proposte che figurano nell'ultimo capitolo del presente rapporto, un Protocollo relativo alle disposizioni iniziali e transitorie.

L'entrata in vigore di ognuno dei tre testi sopra indicati sarà subordinata all'accordo dei sei Stati membri, secondo termini da fissare nelle disposizioni finali di ciascuno degli atti in questione. I concetti su cui si basa il programma tracciato nel mandato del Comitato Interinale implicano l'entrata in vigore simultanea dei tre atti.

73. Per l'adozione di tali testi potrebbe essere presa la seguente decisione:

*« I rappresentanti degli Stati membri delle Comunità europee,
» riuniti nell'ambito dei consigli della Comunità Economica
» Europea e della Comunità Europea dell'Energia Atomica,*

*» Considerato il rapporto del Comitato Interinale per l'Uni-
» versità europea,*

*» Considerate le disposizioni dei Trattati istitutivi delle Comu-
» nità e, in particolare, dell'articolo 9, comma 2 del Trattato
» istitutivo della Comunità Europea dell'Energia Atomica,*

» *Decidono* :

- » 1) di creare una Università europea il cui Statuto, allegato al presente atto (allegato I), è stabilito di comune accordo dai Governi degli Stati membri ;
- » 2) di adottare il testo delle due seguenti Convenzioni, allegate al presente atto (allegati II e III) :
 - » — Convenzione relativa agli istituti europei d'insegnamento superiore e di ricerca,
 - » — Convenzione relativa agli scambi universitari,
- » 3) di adottare il testo del Protocollo relativo alle disposizioni iniziali e transitorie (allegato IV)
- » (seguono gli allegati da I a IV) ».

74. L'esecuzione dei compiti fissati dallo Statuto e dalle Convenzioni è assicurata da :

- a) un Consiglio dei Ministri,
- b) un Consiglio europeo dell'Insegnamento superiore e della Ricerca,
- c) un Consiglio di amministrazione e un Senato Accademico dell'Università europea.

II. CONSIGLIO DEI MINISTRI

A. — CARATTERE GIURIDICO

75. Il Consiglio dei Ministri esercita le sue mansioni e i suoi poteri di decisione alle condizioni previste dallo Statuto e dalle Convenzioni. Il Consiglio è formato dai rappresentanti degli Stati membri [riuniti nell'ambito dei Consigli delle Comunità] (1). Ciascun governo delega presso il Consiglio uno dei propri membri.

I rappresentanti degli Stati terzi che aderissero allo Statuto o alle Convenzioni alle condizioni previste al § 79 b) qui appresso indicate parteciperebbero ai lavori di detto Consiglio su un piano di uguaglianza con i rappresentanti dei sei Stati.

B. — NORME DI FUNZIONAMENTO

76. Le norme che regolano il funzionamento del Consiglio dei Ministri saranno stabilite nello Statuto e nelle Convenzioni.

(1) Riserva di attesa delle delegazioni francese e olandese.

Esse saranno identiche alle disposizioni dei Trattati di Roma, o analoghe per quanto riguarda quelle che sarà indispensabile adattare.

Conformemente ai concetti su cui si basano i Trattati che istituiscono le Comunità europee, le deliberazioni del Consiglio dei Ministri dovrebbero essere, in linea di massima, adottate a maggioranza, ma sarebbe opportuno definire nello Statuto dell'Università e nelle Convenzioni, le categorie di atti per i quali si renderebbe necessaria o una maggioranza qualificata o l'unanimità.

C. — COMPETENZE E POTERI

77. Il Consiglio dei Ministri ha il compito :

- a) di adottare, alle condizioni e nei limiti dello Statuto dell'Università e delle due Convenzioni, le misure destinate ad assicurare l'attuazione degli obiettivi ivi definiti,
- b) di esaminare i problemi comuni agli Stati membri nei settori dell'insegnamento superiore e della ricerca e di raccomandare le misure opportune al fine di coordinare la loro azione in tali settori,
- c) di decidere la creazione di nuovi istituti di insegnamento universitario,
- d) di fissare il bilancio che comprende l'insieme delle entrate e delle spese relative ai tre settori di competenza del Consiglio europeo dell'Insegnamento superiore e della Ricerca, in conformità, *mutatis mutandis*, delle disposizioni finanziarie dei Trattati di Roma,
- e) di fissare il proprio regolamento interno,
- f) di stabilire, su proposta del Consiglio europeo dell'Insegnamento superiore e della Ricerca, lo statuto del personale,
- g) di stabilire tutte le indennità relative al funzionamento dei vari organi di cui al presente capitolo.

Nell'esercizio delle competenze sopra definite, il Consiglio dei Ministri può, in modo particolare, impartire delle direttive al Consiglio europeo dell'Insegnamento superiore e della Ricerca.

D. — ADESIONE E ASSOCIAZIONE

78. Conformemente ai concetti sanciti dai Trattati istitutivi delle Comunità europee, all'adesione sarebbero ammessi gli Stati

europei, mentre l'associazione potrebbe essere prospettata nei riguardi di qualsiasi Stato terzo, europeo o non europeo.

Lo Statuto dell'Università e le Convenzioni dovranno essere accompagnate da una dichiarazione d'intenzione che sottolinei il carattere aperto dell'opera di cooperazione intellettuale intrapresa nei sei paesi.

79. L'adesione di uno Stato terzo allo Statuto dell'Università o alle Convenzioni potrà aver luogo soltanto in virtù di un accordo fra, da un lato, lo Stato aderente, e, dall'altro, il Consiglio dei Ministri che statuisce all'unanimità. Tale accordo regolerà le modalità dell'adesione.

Sarà opportuno conferire al Consiglio dei Ministri il potere di introdurre nello Statuto dell'Università e nelle Convenzioni, nonché nella struttura istituzionale, gli adattamenti che sarebbero la conseguenza necessaria della adesione, senza che per ciò venga messo in causa l'equilibrio realizzato tra gli Stati fondatori.

80. Lo Statuto dell'Università e le due Convenzioni dovrebbero prevedere delle forme sufficientemente variate di *associazione*. Tali forme di cooperazione dovranno essere accessibili sia agli Stati sia alle istituzioni non statali ed agli organismi internazionali. Il Consiglio dei Ministri dovrà disporre dei poteri necessari per concludere tali accordi di associazione.

III. CONSIGLIO EUROPEO DELL'INSEGNAMENTO SUPERIORE E DELLA RICERCA

(denominato nella presente relazione « Consiglio europeo »)

A. — COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

81. Il Consiglio europeo è composto di 20 membri scelti a seconda delle loro funzioni e della loro esperienza e nominati per una durata di tre anni.

I membri del Consiglio europeo vengono designati a titolo personale e non debbono essere legati da alcun mandato imperativo.

Il Consiglio europeo comprende (1) :

(1) Nell'effettuare le designazioni i governi stabiliranno un certo equilibrio tra le responsabilità di ordine amministrativo e universitario.

- | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|
| 2 membri designati dal Governo belga | | |
| 4 membri | » | tedesco |
| 4 membri | » | francese |
| 4 membri | » | italiano |
| 1 membro | » | lussemburghese |
| 2 membri | » | olandese |
| 1 membro designato dalla Commissione della Comunità Europea dell'Energia Atomica | | |
| 1 membro designato dalla Commissione della Comunità Economica Europea | | |
| 1 membro designato dall'Alta Autorità della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio | | |

Il Presidente viene eletto dal Consiglio dei Ministri all'unanimità, con voto segreto, tra i membri del Consiglio europeo, su proposta di quest'ultimo.

Il regolamento interno del Consiglio europeo può determinare in quali condizioni un membro impossibilitato ad assistere ad una seduta del Consiglio europeo possa farsi sostituire.

82. Il Consiglio europeo *si riunisce in due formazioni distinte* competenti, l'una, per i problemi che si riferiscono allo Statuto dell'Università europea, e l'altra, per quelli concernenti i settori di cui alle due Convenzioni relative agli istituti europei di insegnamento superiore e di ricerca ed agli scambi universitari. A tale riguardo gli Stati membri avranno la facoltà di designare per ognuno dei due tipi di riunioni o le stesse persone o persone diverse.

83. Il Consiglio europeo si riunisce periodicamente e almeno *tre volte all'anno*.

84. Il regolamento interno può prevedere che il Consiglio europeo possa creare, nel proprio ambito, dei comitati. Inoltre, esso può procedere a tutte le *consultazioni possibili ed istituire tutti i comitati di studio* necessari all'assolvimento dei propri compiti.

85. *Il Presidente rappresenta* il Consiglio europeo, ed eseguisce le sue deliberazioni conformemente alle disposizioni del regolamento interno.

86. Il Consiglio europeo è dotato della *capacità giuridica* necessaria per adempiere la propria missione (in particolare, la conclusione delle Convenzioni relative agli Istituti europei di

Insegnamento superiore e di Ricerca la gestione del suo patrimonio).

Il Consiglio europeo dispone di un *piccolo segretariato*.

B. — COMPETENZE

a) *Competenze comuni.*

87. Il Consiglio europeo è incaricato:

- a) di attuare le direttive del Consiglio dei Ministri,
- b) di stabilire il progetto preliminare di bilancio complessivo relativo ai tre settori di sua competenza,
- c) di assicurare l'esecuzione del proprio bilancio e di controllare la presentazione dei conti da parte dell'Università europea,
- d) di stabilire tutti i collegamenti necessari con gli organismi internazionali che perseguono scopi analoghi,
- e) di elaborare una relazione annuale da sottoporre al Consiglio dei Ministri,
- f) di elaborare il proprio regolamento interno che viene sottoposto all'approvazione del Consiglio dei Ministri; tale approvazione si ritiene definitiva qualora il Consiglio non abbia sollevato obiezioni nel termine di tre mesi.

b) *Competenze particolari.*

1. *Competenze concernenti l'Università europea*

88. Il Consiglio europeo:

- a) approva il regolamento generale dell'Università,
- b) decide, sotto riserva delle autorizzazioni di bilancio, la creazione di nuovi dipartimenti dell'Università europea,
- c) propone al Consiglio dei Ministri l'elenco degli istituti europei di insegnamento universitario da creare ed il quadro generale del programma di tali istituti,
- d) assicura la sistemazione progressiva di detti istituti,
- e) assicura il collegamento fra l'Università europea e il Consiglio dei Ministri.

2. *Competenze concernenti gli Istituti europei di Insegnamento superiore e di Ricerca*

89. Il Consiglio europeo, nei limiti dei crediti di cui dispone

- a) riconosce, alle condizioni di cui al capitolo II del presente rapporto, la qualifica di istituto europeo d'insegnamento supe-

riore e di ricerca e conclude le convenzioni o contratti necessari a tale scopo.

- b) favorisce ogni iniziativa degli istituti o organismi scientifici specializzati dei paesi membri al fine di coordinare, se del caso, la loro azione mediante programmi o servizi comuni,
- c) promuove, ove se ne riveli la necessità, la creazione di tali istituti.

3. Competenze concernenti gli scambi universitari

90. Il Consiglio europeo

- a) prende le iniziative necessarie alla creazione progressiva di un sistema di equipollenze dei diplomi tra i paesi membri,
- b) facilita l'armonizzazione dei programmi di studio,
- c) facilita gli scambi di professori e di studenti,
- d) è incaricato di creare il centro di orientamento e di documentazione di cui al capitolo III del presente rapporto.

IV. ORGANI DELL'UNIVERSITA' EUROPEA (1)

91. L'università europea è dotata di *personalità giuridica*. Essa comprende i seguenti organi direttivi :

A. — IL RETTORE

92. Il Rettore viene nominato all'unanimità dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Senato Accademico e per un periodo di tre anni.

B. — IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

a) *Composizione.*

93. Il Consiglio d'Amministrazione comprende :

- il Rettore,
- l'Amministratore,
- 9 membri nominati dal Consiglio dei Ministri per un periodo di tre anni e un terzo dei quali dovrà essere rinnovato tutti gli anni; tre di detti membri vengono nominati fra i professori, su proposta del Senato Accademico.

(1) Il dispositivo istituzionale di cui sopra è stabilito per il periodo definitivo: occorrerà prevedere disposizioni particolari per il periodo di avviamento dell'Univesità.

Il Consiglio d'Amministrazione deve essere composto in modo da comprendere almeno un cittadino di ognuno dei Paesi membri.

b) *Amministratore.*

94. L'Amministratore è nominato all'unanimità dal Consiglio dei Ministri per un periodo di cinque anni, previa consultazione del Rettore. Egli beneficerà dello stesso statuto dei professori titolari. Egli esercita le funzioni, quale unica attività.

C. — IL SENATO ACCADEMICO

a) *Composizione.*

95. Il Senato Accademico comprende il Rettore e gli insegnanti titolari.

b) *Organizzazione.*

96. Il Senato Accademico, nel regolamento interno, stabilirà la propria organizzazione interna e le modalità d'esercizio delle proprie funzioni nonché le modalità secondo le quali i professori temporanei possono partecipare alle attività del Senato con voto consultivo.

Il Consiglio d'Amministrazione e il Senato Accademico si riuniscono una o due volte all'anno in sessione comune.

D. — COMPETENZE DEGLI ORGANI DIRETTIVI

97. Il Rettore

- a) dirige l'Università conformemente al regolamento generale.
- b) rappresenta l'Università europea ed assicura i collegamenti necessari con il Consiglio europeo conformemente alle disposizioni del regolamento generale dell'Università.
- c) presiede il Consiglio di Amministrazione ed il Senato Accademico.

98. Il Consiglio di Amministrazione dell'Università europea provvede alla gestione amministrativa e finanziaria. In particolare esso ha il compito

- a) di preparare il bilancio dell'Università e di dargli esecuzione.
- b) di elaborare, di comune accordo con il Senato Accademico, il regolamento generale dell'Università, che viene sottoposto all'approvazione del Consiglio europeo. Il Regolamento sta-

bilisce in particolare le disposizioni relative al conferimento del grado di dottore dell'Università europea.

- c) di decidere la creazione di nuove cattedre e di procedere alla nomina dei professori e degli assistenti e all'assunzione del personale.
- d) di elaborare il proprio regolamento interno, che è sottoposto all'approvazione del Consiglio europeo; tale approvazione si ritiene definitiva qualora il Consiglio non abbia sollevato obiezioni nel termine di 3 mesi.

99. L'Amministratore

assicura, sotto l'alta autorità del Rettore, l'esecuzione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione ed è incaricato di tutti i compiti di carattere amministrativo.

100. Il Senato Accademico ha una missione di direzione scientifica ed esercita, in modo generale, le competenze specificatamente accademiche dell'Università. In particolare ha il compito :

- a) di preparare i programmi e di organizzare i corsi, le esercitazioni e gli esami,
- b) di regolare, di comune accordo con il Consiglio di Amministrazione, l'organizzazione ed il funzionamento dei Dipartimenti,
- c) di proporre la nomina dei professori e degli assistenti dopo aver ottenuto il parere dei Dipartimenti interessati,
- d) di elaborare il proprio regolamento interno.

V. REGOLAMENTO DEL CONTENZIOSO

101. Diverse categorie di contenzioso che potrebbero risultare dall'applicazione dello Statuto dell'Università e delle Convenzioni potrebbero essere deferite alla Corte di Giustizia delle Comunità.

In questo settore occorrerà tener conto

- a) degli adattamenti che si renderebbero necessari in seguito alla eventuale adesione di uno Stato terzo,
- b) della natura dei diversi tipi di contenzioso che dovranno essere presi in considerazione, quali
 - controversie fra Stati contraenti e relative all'interpretazione dello Statuto e delle Convenzioni,
 - controversie che risultino dall'applicazione delle Conven-

zioni da concludersi con gli Istituti europei di Insegnamento superiore e di Ricerca,

— controversie che risultino dall'applicazione dello statuto del personale.

CAPITOLO V

BILANCIO PER I PRIMI CINQUE ANNI

I. UNIVERSITA' EUROPEA

102. Nell'ipotesi che
- nel quinto anno l'Università Europea conti 850 studenti e 35 professori compresi gli assistenti e gli ausiliari necessari,
 - tutti gli edifici siano di nuova costruzione,
 - il terreno sia sistemato (accesso e raccordo ai servizi pubblici) e concesso in proprietà totale all'Università europea a titolo gratuito,
 - conformemente alla formula del « campus » che è stata adottata, l'Università, comporti gli alloggi necessari agli studenti e ai professori, occorrerebbe prevedere, in cifre tonde, le seguenti spese, ripartite nei primi cinque anni :

(in milioni di unità di conto AME)

	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	Totale
Spese di funzionamento	0,45	0,85	1,05	1,20	1,45	5,00
Spese di investimento	3,80	1,30	1,20	0,50	0,20	7,00
	4,25	2,15	2,25	1,70	1,65	12,00

II. ISTITUTI EUROPEI D'INSEGNAMENTO SUPERIORE E DI RICERCA

103. Per lo stesso periodo, le spese relative agli Istituti europei possono essere valutate pari a 5 milioni di unità di conto, ripartiti come segue :

(in milioni di unità di conto AME)

	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	Totale
	0,40	0,80	1,20	1,30	1,30	5,00

III. SCAMBI UNIVESITARI E CONSIGLIO EUROPEO

104. Infine, le spese relative agli scambi universitari e al funzionamento del Consiglio europeo dell'insegnamento superiore e della ricerca sono valutate pari a 1 milione di unità di conto per i cinque anni.

105. Pertanto, nei primi cinque anni il totale delle spese previste per il complesso delle attività che costituiscono l'oggetto del presente rapporto sarà pari a 18 milioni di unità di conto, ripartiti come segue :

	(in milioni di unità di conto AME)					
	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	Totale
Università europea .	4,25	2,15	2,25	1,70	1,65	12,00
Istituti europei . .	0,40	0,80	1,20	1,30	1,30	5,00
Scambi universitari e Consiglio europeo	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	1,00
Totale	4,85	3,15	3,65	3,20	3,15	18,00

Tale importo complessivo, calcolato in base ad ipotesi realistiche e ad esperienze già acquisite, non deve tuttavia essere considerato intangibile. Esso è suscettibile di rettifiche, come pure la ripartizione indicatane.

CAPITOLO VI

DISPOSIZIONI INIZIALI E TRANSITORIE

106. Si è ritenuto sommamente desiderabile che l'Università europea apra i suoi battenti nell'autunno 1961. Il Comitato Interinale ha constatato che la candidatura di Firenze è l'unica ad essere stata presentata. Esso richiama l'attenzione sull'urgenza di una decisione che consenta di scegliere il luogo e di disporre di un terreno sistemato.

L'Università europea non potrà aprire i battenti nell'autunno 1961, a meno che non vengano adottati quanto prima i provvedimenti di organizzazione materiale necessari a tale scopo. Rimane inteso che questi provvedimenti non debbono pregiudicare in alcun modo la struttura finale dell'opera intrapresa, quale risulterà dallo Statuto e dalle Convenzioni proposte.

107. In tali condizioni è opportuno elaborare delle norme, relative al periodo transitorio, prima dell'entrata in vigore dello Statuto dell'Università europea. Queste norme debbono essere inserite in un Protocollo allegato alla decisione dei Rappresentanti degli Stati membri delle Comunità europee, riuniti nell'ambito dei Consigli, decisione contemplata al capitolo IV del presente rapporto. Tale Protocollo entrerà in vigore al momento in cui verrà adottata la suddetta decisione.

Il Protocollo deve conferire al Comitato Interinale il potere di adottare tutti i provvedimenti necessari affinché l'Università possa aprire i suoi battenti nell'autunno 1961.

I fondi occorrenti per questo primo periodo potranno essere forniti, a titolo di anticipo, dalla Comunità Europea dell'Energia Atomica. Si propone di fissare l'importo di detto anticipo a 4 milioni di unità di conto AME sotto forma di impegni e 1 milione di unità di conto AME sotto forma di versamento per il 1960.

E' evidente che l'impiego di tali crediti sarà regolato dall'insieme delle disposizioni finanziarie applicabili all'Euratom, in particolare per quanto riguarda il rendimento dei conti e la loro verifica.

Il Protocollo avrà efficacia sino all'entrata in vigore dello Statuto dell'Università europea; rimane inteso che la validità di detto Protocollo è limitata a due anni a decorrere dalla firma dello Statuto, salvo decisione unanime degli Stati firmatari di prorogarne la durata.

ALLEGATI



ALLEGATO I

COMUNITA' ECONOMICA
EUROPEA
Il Consiglio

COMUNITA' EUROPEA
DELL'ENERGIA ATOMICA
Il Consiglio

Bruxelles, li 14 ottobre 1959
R/783/59

MANDATO DEL COMITATO INTERINALE
(UNIVERSITA' EUROPEA)

adottato dal Consiglio della C.E.E. e della C.E.E.A.
nella sessione del 13 e del 14 ottobre 1959

I Consigli della C.E.E. e della C.E.E.A., allo scopo di risolvere i problemi connessi all'insediamento della prima istituzione europea di insegnamento universitario e per promuovere una più stretta collaborazione tra università e istituti scientifici esistenti nella Comunità,

Decidono di istituire un Comitato interinale il cui mandato è qui appresso definito.

Tale Comitato comprenderà personalità designate dagli Stati membri, rappresentanti delle Commissioni della C.E.E. e della C.E.E.A. e dell'Alta Autorità della C.E.C.A. e sarà presieduto dal Presidente della Commissione dell'Euratom.

Il Comitato potrà consultare personalità qualificate e costituire gruppi di lavoro specializzati.

Il Consiglio dei Ministri invita il Presidente del Comitato Interinale a trasmettere ai membri del Comitato, come direttive del Consiglio, tutti i precedenti documenti del Gruppo di lavoro

sull'Università Europea, le relative deliberazioni del Consiglio, nonché le osservazioni degli Stati membri che vi si riferiscono.

Il Comitato dovrà presentare il suo rapporto entro il 1° gennaio 1960.

A. — PER QUANTO RIGUARDA UNA PRIMA ISTITUZIONE EUROPEA D'INSEGNAMENTO UNIVERSITARIO (UNIVERSITÀ EUROPEA)

I Consigli dei Ministri hanno esaminato i seguenti principi e li hanno approvati come direttive di lavoro

— istituzioni europee di insegnamento universitario che comprendono varie discipline saranno insediate progressivamente, conformemente alle priorità che risultano dalle attuali necessità e da quelle che potranno manifestarsi in avvenire;

— sarà istituito un Consiglio dell'Università Europea con il compito di proporre al Consiglio dei Ministri l'elenco delle istituzioni europee di insegnamento universitario che devono essere create, di fissarne i programmi, di studiarne la progressiva attuazione e di partecipare alla loro gestione.

Al fine di elaborarne le decisioni necessarie, il Comitato Interinale è invitato a rispondere alle seguenti domande :

1. Quali materie dovranno formare oggetto d'insegnamento nella prima istituzione, tenuto conto dei problemi connessi all'integrazione europea ?

2. Quale livello di studi dovranno aver raggiunto gli studenti per poter accedere a detta istituzione, tenuto conto della struttura dell'insegnamento nei sei Stati membri ?

Quali speciali qualifiche possono essere richieste a detti studenti ? (problema linguistico)

Quali disposizioni devono essere adottate affinché gli studi compiuti presso tali istituzioni possano venir integrati in un ciclo nazionale ?

Quali diplomi verranno rilasciati per le varie materie ? (per esempio « doctorat »)

Quale sarà la cifra degli studenti e dei professori prevista per un primo periodo di cinque anni ?

Quale è il numero di beneficiari di borse di studio che sarebbe auspicabile raggiungere ?

3. Quali disposizioni materiali raccomanda il Comitato per l'impianto di tale istituzione, per esempio :
 - è opportuno costruire un unico « campus » ?
 - quanti alloggi saranno necessari per i professori e quanti per gli studenti ?
4. L'istituzione potrà accogliere professori e studenti appartenenti a paesi non membri della Comunità, e in quale proporzione ?
5. Quale forma giuridica occorrerà dare all'atto di fondazione della prima istituzione ? Decisione dei Consigli, convenzione, o altra forma di accordo concluso dagli Stati membri ?

Il Comitato Interinale elaborerà un progetto di Statuto, in cui verranno precisate la composizione, la designazione e la competenza del Consiglio dell'Università Europea e degli istituendi organismi di gestione, nonché il procedimento di formazione del corpo accademico. A tale progetto verrà allegato un bilancio di funzionamento e di investimento per un periodo di cinque anni e il Comitato farà proposte sul sistema di finanziamento.

B. — PER QUANTO RIGUARDA GLI ISTITUTI DI INSEGNAMENTO EUROPEO

I Consigli dei Ministri hanno esaminato i seguenti principi e li hanno approvati come direttive di lavoro :

Sarà istituito un Comitato Europeo dell'Insegnamento Superiore. Si esaminerà se detto Comitato potrà riconoscere secondo norme che saranno fissate dai Consigli dei Ministri su proposta del Comitato interinale, la qualifica di Istituto di Insegnamento Europeo ad ogni facoltà o Istituto altamente specializzato e particolarmente attrezzato che ne farà richiesta, per il quale è auspicabile un più largo accesso agli studenti degli Stati membri della Comunità, e che avrà adottato le disposizioni adeguate, affinché il corpo insegnante possa essere assunto nell'insieme della Comunità e l'accesso a detti istituti sia assicurato e facilitato per gli studenti originari degli Stati membri.

Al fine di elaborare le decisioni necessarie, il Comitato Interinale è invitato a rispondere alle seguenti domande :

1. A quali criteri devono ispirarsi tali istituti? Quali norme occorre osservare per la gestione di questi istituti, per l'assunzione del corpo insegnante e per l'ammissione degli studenti, affinché tali istituti possano essere considerati come « europei »?
2. Quale aiuto materiale sarebbe eventualmente auspicabile accordare a tali istituti per rendere la loro azione maggiormente efficace?

Il Comitato interinale elaborerà un progetto di Statuto in cui verrà definita la composizione del Comitato Europeo dell'Insegnamento Superiore. Esso proporrà ai Consigli i provvedimenti necessari per determinare le sue attribuzioni e le risorse finanziarie di cui potrà disporre il Comitato Europeo.

C. — PER QUANTO RIGUARDA L'ACCESSO ALLE UNIVERSITÀ E ISTITUTI DI INSEGNAMENTO SUPERIORI

I Consigli dei Ministri hanno esaminato i seguenti principi e li hanno approvati come direttive di lavoro :

- allo scopo di facilitare agli studenti degli Stati membri della Comunità l'accesso alle varie università, istituti e istituzioni di insegnamento superiore, il Comitato Europeo dell'Insegnamento Superiore esaminerà, in collegamento con il Consiglio dell'Università Europea, le disposizioni da proporre per quanto riguarda l'armonizzazione dei programmi e l'equipollenza dei diplomi;
- il Comitato Europeo dell'Insegnamento Superiore e il Consiglio dell'Università Europea contribuiranno a favorire lo sviluppo dei rapporti tra le università, gli istituti e le istituzioni di insegnamento superiore degli Stati membri della Comunità come pure degli altri paesi.

Al fine di elaborare le decisioni necessarie, il Comitato interinale è invitato a rispondere alle seguenti domande :

1. Quali disposizioni devono essere adottate per facilitare l'armonizzazione dei programmi e la progressiva istituzione di

un sistema di equipollenza dei diplomi tra gli Stati della Comunità?

2. Come facilitare gli scambi di professori e di studenti?
3. E necessario istituire un centro di documentazione e di convegni per facilitare l'esecuzione di tali compiti?

ALLEGATO II

ELENCO DEI MEMBRI DEL COMITATO INTERINALE
E DEI SUOI GRUPPI DI LAVORO

Presidente :

Sig. Etienne HIRSCH

Presidente della Commissione dell'Euratom.

Germania

Dott. MULLER-ARMACK

Segretario di Stato presso il Ministero degli Affari Economici.

Dott. C.F. OPHUELS

Ambasciatore, Rappresentante permanente presso le Comunità Europee.

Sig. SATTLER

Ministerialdirektor presso il Ministero degli Affari Esteri.

Sig. FECHNER

Ministerialdirigent presso il Ministero delle Finanze, Bonn.

Sig. LUEDERS

Consigliere d'Ambasciata.

Sig. VOGT

Consigliere d'Ambasciata.

Sig. HAEDRICH

Consigliere d'Ambasciata.

Sig. von MEIBOM

Regierungsdirektor presso il Ministero dell'Interno.

Sig. KLEINSIMON

Oberregierungsrat. Rappresentanza permanente presso le Comunità Europee.

Sig. von HASSEL

Primo segretario d'Ambasciata.

Sig. RANDERMANN

Legationssekretär.

Sig. STEGER

Segretario della Deutsche Rektorenkonferenz.

Belgio

Sig. VAN DER MEULEN

Ambasciatore. Rappresentante permanente presso le Comunità Europee.

Sig. J. WILLEMS

Présidente de l'Institut Interuniversitaire des Sciences nucléaires.

Sig. VLERICK

Professore presso l'Università di Gand.

Sig. DARIMONT

Directeur général de l'Enseignement supérieur.

Sig. MOLITOR

Segretario generale del Conseil national de la politique scientifique.

Prof. DALCQ

Professore presso l'Università libera di Bruxelles.

Sig. DE VADDER

Consulente giuridico presso il Ministero degli Affari Esteri.

Sig. LÉGRAND

Directeur honoraire presso il Ministero de l'Enseignement supérieur.

Sig. DE MAYER

Segretario generale aggiunto del Conseil national de la politique scientifique.

Sig. VAN SWIETEN

Conseiller, chef de Service presso il Ministero della pubblica istruzione.

Sig. SCHOUMAKER

Consigliere d'Ambasciata.

Francia

Sig. SEYDOUX

Ambasciatore, Direttore generale degli Affaires Culturelles et Techniques.

Sig. GORSE

Ambasciatore, Rappresentante permanente presso le Comunità Europee.

Sig. BERGER

Directeur général de l'Enseignement supérieur.

Sig. BOUCHARD

Rettore dell'Università di Digione.

Sig. DEBEYRE

Rettore dell'Università di Lilla.

Sig. DEBIESSE

Direttore del Centro atomico di Saclay.

Sig. SARRAILH

Rettore dell'Università di Parigi.

Sig. CARRIERE

Administrateur civil presso il Ministero delle Finanze.

Sig. LECOMPT

Segretario d'Ambasciata, Rappresentanza permanente presso le Comunità Europee.

Sig. LESORT

Consulente giuridico.

Sig. MERMOUX

Consigliere finanziario della Rappresentanza permanente presso le Comunità Europee.

Sig. RACHOU

Funzionario presso il Ministero dell'Educazione Nazionale.

Sig. ROLAND

Inspecteur Général dell'Educazione Nazionale.

Sig. ROUILON

Segretario d'Ambasciata.

Italia

Sig. MARTINO

Deputato al Parlamento, ex Ministro degli Affari Esteri.

Sig. CATTANI

Ambasciatore, Rappresentante permanente presso le Comunità Europee.

Sig. MARCHESE

Direttore generale presso il Ministero della Pubblica Istruzione.

Sig. CIRAOLO

Ministro plenipotenziario presso il Ministro degli Affari Esteri.

Prof. MONACO

Segretario generale del Contenzioso diplomatico presso il Ministero degli Affari Esteri.

Sig. GUAZZARONI

Consigliere d'Ambasciata, Ministero degli Affari Esteri.

Sig. VALLE

Ispettore presso il Ministero della Pubblica Istruzione.

Prof. LAMANNA

Rettore Magnifico dell'Università di Firenze.

Sig. PINCHERLE

Professore presso l'Università di Roma.

Sig. BOTTAI

Segretario d'Ambasciata, Rappresentanza permanente presso le Comunità Europee.

Sig. PUPPI

Funzionario presso il Ministero della Pubblica Istruzione.

Sig. TIBURZIO

Funzionario presso il Ministero del Tesoro.

Prof. GALATERIA

Titolare della Cattedra di Diritto amministrativo presso l'Università di Macerata.

Sig. MATTUCCI

Amministratore dell'Università di Torino.

Lussemburgo

Sig. A. BORSCHETTE

Ambasciatore, Rappresentante permanente presso le Comunità Europee.

Sig. P. PESCATORE

Ministro plenipotenziario presso il Ministero degli Affari Esteri.

Sig. AREND

Professore, Conseiller pédagogique presso il Ministero dell'Educazione Nazionale.

Sig. MARSON

Segretario d'Amministrazione.

Sig. SCHMIT

Professore addetto al Ministero dell'Educazione Nazionale.

Sig. DONDELINGER
Addetto di Legazione.

Paesi Bassi

Sig. REININK
Direttore Generale delle Belle Arti e delle Relazioni culturali con l'estero presso il Ministero dell'Insegnamento, delle Belle Arti e delle Scienze.

Sig. J. LINTHORST-HOMAN
Ambasciatore, Rappresentante permanente presso le Comunità Europee.

Sig. G. HUBEE
Consulente giuridico.

Sig.ra KOCH
Funzionario presso il Ministero dell'Insegnamento, delle Belle Arti e delle Scienze.

Dott. J.F. KOKSMA
Professore presso l'Università libera di Amsterdam.

Dott. A.J. PIEKAAR
Capo della Divisione dell'Insegnamento superiore e delle Scienze presso il Ministero dell'Insegnamento, delle Belle Arti e delle Scienze.

Sig. C.H.F. POLAK
Professore presso l'Università di Leida.

Prof. SASSEN
Professore presso l'Università di Leida.

Sig. VAN DER TAK
Capo della Divisione degli Affari Multilaterali presso il Ministero delle Finanze.

Sig. WIJFFELS
Membro del Consiglio di Amministrazione del Politecnico di Eindhoven.

Sig. BENDIEN

Segretario di Ambasciata, Rappresentanza permanente presso le Comunità Europee.

*Commissione della Comunità Europea
dell'Energia Atomica*

Sig. MEDI

Vicepresidente.

Sig. Paul DE GROOTE

Commissario europeo.

Sig. Max KOHNSTAM

Consigliere speciale del Presidente.

Sig. VAN HELMONT

Consigliere speciale del Presidente.

Sig. GUERON

Direttore generale della Ricerca e dell'Insegnamento.

Sig. DELAHOUSSE

Consulente giuridico.

Sig. GOJAT

Direttore aggiunto alle Finanze.

Commissione della Comunità Economica Europea

Sig. W. HALLSTEIN

Presidente della Commissione.

Sig. BOURGUIGNON

Consigliere speciale del Presidente.

Dott. Werner SCHOLZ

Direttore del Diritto di Stabilimento e Servizi presso la Direzione generale del Mercato Interno.

Sig. PISTOJ

Capo Divisione presso la Direzione del Diritto di Stabilimento e Servizi.

Sig. de CRAYENCOUR

Membro di Divisione presso la Direzione del Diritto di Stabilimento e Servizi.

Alta Autorità della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio

Sig. COPPE

Vicepresidente.

Sig. MONDAINI

Capo Gabinetto del Presidente.

Sig. E. POULET

Capo Gabinetto del Vicepresidente.

Sig. HAIGHTON

Capo della Sezione Bilancio-Controllo.

Segretariato

Sig. P. DUCHATEAU

Gabinetto del Presidente della Commissione dell'Euratom.

Sig. Ernst HEINIG

Direttore aggiunto presso il Segretariato dei Consigli dei Ministri.

